



Prot. N. 12930/ 2012

Determinazione n. 370 del 24/02/2012

OGGETTO: COMUNE DI PESARO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - PER VARIANTE AL VIGENTE PRG RELATIVAMENTE AD UN'AREA SITA TRA LA STRADA PROVINCIALE 423 E VIA GABBANI IN LOCALITA' BORGO S. MARIA - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -
AREE PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Determinazione n. 370 del 24/02/2012

Vista la domanda presentata dal Comune di Pesaro, quale autorità procedente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 93387 del 22/12/11 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per la variante al vigente PRG relativamente ad un'area sita tra la strada provinciale 423 e via Gabbani in località Borgo S. Maria;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
2. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro;
3. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
4. Marche Multiservizi S.p.a..

Visto il “Rapporto Preliminare” redatto per la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisito con prot. 93387 del 22/12/2011, che si allega come parte integrante della presente determinazione;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 93387/12 del 21/02/2012, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

““1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica la variante in esame è soggetta alle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che si cita integralmente:

Determinazione n. 370 del 24/02/2012

“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano effetti significativi sull'ambiente”.

La variante in oggetto infatti, che attiene al settore della pianificazione territoriale, non contiene né opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale né è soggetta a Valutazione d'Incidenza, pertanto rientra nei casi di cui alla norma sopra citata, ovvero in quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 4.1 *Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette.*

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Pesaro in qualità di autorità procedente, con nota prot. 87247 del 14/12/2012, recante timbro di posta in arrivo del 16/12/11, acquisita agli atti con prot. 93387 del 22/12/11, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per gli adempimenti di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante al vigente PRG relativamente ad un'area sita tra la strada provinciale 423 e via gabbani in località Borgo S. Maria.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

1. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
2. Scheda di sintesi.

Questa Amministrazione Provinciale a seguito della richiesta in oggetto, con nota prot. n. 93567 del 23/12/11 ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

5. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
6. A.S.U.R. n. 1 – Pesaro;
7. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
8. Marche Multiservizi S.p.a..

Determinazione n. 370 del 24/02/2012

In data 23/12/11, con nota prot. 93568, questa Amministrazione ha trasmesso ai soggetti con competenze in materia ambientali sopra elencati il rapporto preliminare e la documentazione allegata allo stesso, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

In merito all'elenco degli SCA sopra riportato si evidenzia che, con Determinazione n. 247 del 09/02/2012, questa Amministrazione Provinciale ha stabilito la riorganizzazione delle proprie competenze interne prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alla P.O. "Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio" di questo Servizio 4.1, al Servizio 4.2 "Suolo – Attività Estrattive – Acque pubbliche – Servizi pubblici locali". Pertanto il parere espresso del suddetto SCA nell'ambito della presente procedura di verifica, riportato al successivo paragrafo 2), fa capo al nuovo Servizio 4.2 di questa A.P..

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

1. **La Provincia di Pesaro e Urbino Servizio 4.2 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio** (ex P.O. *Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio* del Servizio 4.1), con nota prot. 11319 del 21/02/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ...

Premesso

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*
- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Valutato il contenuto del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Determinazione n. 370 del 24/02/2012

Esaminata la seguente documentazione trasmessa:

- 1) *Rapporto preliminare Screening;*
- 2) *Scheda di sintesi.*

Preso atto che la proposta variante prevede la modifica di un'area destinata dal P.R.G. vigente a zona omogenea di completamento "B3.0 Sub sistema R3" a zona con intervento unitario e modalità di attuazione a Concessione convenzionata, la modifica della destinazione d'uso attuale da prevalentemente residenziale a terziario, con incremento della potenzialità edificatoria.

Considerato che l'area oggetto di variante presenta modesta estensione e risulta inserita in ambito urbanizzato.

E' parere di questa P.O. che per gli aspetti di competenza la proposta variante al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa tuttavia presente che nell'ambito del rilascio del parere di compatibilità sulla variante in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, la scrivente potrà formulare prescrizioni o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta.

- 3) **L'A.S.U.R. n. 1 – Pesaro**, con nota prot. 984 del 17/01/2012, pervenuta in data 01/02/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 9924 del 14/02/2012, ha espresso il seguente parere:

*“Omissis ...esaminato il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, questo Dipartimento, per quanto di competenza, non ravvisa effetti significativi sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame; pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere **esclusa dalla procedura di VAS.**”*

- 4) **L'A.A.T.O. N°1 - Marche Nord**, con nota prot. 142 del 26/01/2012, pervenuto tramite PEC e acquisita agli atti con prot. 6063 del 27/01/2012, ha espresso il seguente parere:

*“Omissis.. la scrivente **Autorità**, analizzate le specifiche tecniche di competenza, esprime le seguenti osservazioni in merito alla fattibilità della variante progettata.*

PREMESSA

Le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (di seguito: S.I.I.) sono soggette alle disposizioni dell'art. 157 del D.Lgs. 152/2006 “Codice ambiente”, che testualmente recita: “gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione

Determinazione n. 370 del 24/02/2012

con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione”.

La presente Autorità ha già comunicato ai propri Enti consorziati la necessità di applicare le disposizioni della suddetta normativa (ns. nota prot. n. 576 del 20.04.11).

Tutto ciò premesso, la Scrivente dovrà esprimere il parere di compatibilità della variante in oggetto con il Piano d'Ambito prima dell'adozione del Piano Particolareggiato in Consiglio Comunale.

SERVIZIO ACQUEDOTTO

L'ipotesi funzionale delle reti idriche all'interno ed all'esterno della lottizzazione dovrà ricevere il parere definitivo del gestore del S.I.I., il quale valuterà anche la sostenibilità degli interventi in relazione agli aumenti del fabbisogno, per definire se siano compatibili con la quantità di risorsa idrica disponibile e con le infrastrutture in essere o in progetto. Il suddetto parere dovrà attestare il rispetto delle disposizioni del Piano d'Ambito e dei livelli minimi dei servizi del D.P.C.M. 04.03.96 e inoltre, dovrà essere trasmesso all'AATO ed al Comune prima dell'adozione del Piano Particolareggiato in Consiglio Comunale.

Gli interventi del servizio acquedotto (potenziamenti, estendimenti ecc.) devono essere progettati considerando le future espansioni urbanistiche limitrofe; tali interventi dovranno essere realizzati con oneri a carico dei lottizzanti e/o dell'Amministrazione Comunale. Le suddette opere ricadenti su suolo pubblico diverranno di proprietà comunale e, dopo il collaudo, saranno prese in carico dal gestore del S.I.I. per la gestione del servizio acquedotto, secondo termini di legge e in base a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra la presente Autorità e il gestore in data 24.03.11.

Le opere acquedottistiche da realizzare sono costituite da sottoservizi interrati.

SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Gli apporti di acque reflue nere dovranno essere convogliati al depuratore comunale “Borgo Santa Maria” (potenzialità di progetto = 8.000 A.E.).

L'ipotesi funzionale dei sistemi di fognatura, distinti per acque meteoriche e per acque nere al servizio della lottizzazione, dovrà ricevere il parere definitivo del gestore del S.I.I.. In specifico il gestore valuterà anche la sostenibilità degli interventi, sia in relazione allo smaltimento dei reflui, per definire se siano compatibili con le infrastrutture in essere o in progetto, sia in base alla portata di magra dei ricettori finali, come pure in condizioni di piena, permettendo il livello di

Determinazione n. 370 del 24/02/2012

diluizione, la qualità delle acque ed il corretto smaltimento delle stesse. Il suddetto parere dovrà attestare il rispetto delle disposizioni del Piano d'Ambito e dei livelli minimi dei servizi del D.P.C.M. 04.03.96 e dovrà essere trasmesso all'AATO ed al Comune prima dell'adozione del Piano Particolareggiato in Consiglio Comunale.

Gli interventi dei sistemi di fognatura (potenziamenti, estendimenti ecc.) devono essere progettati considerando le future espansioni urbanistiche limitrofe; tali interventi dovranno essere realizzati con oneri a carico dei lottizzanti e/o dell'Amministrazione Comunale. Le opere ricadenti su suolo pubblico diverranno di proprietà comunale. I sistemi di collettamento delle acque nere, dopo il collaudo, saranno presi in carico dal gestore del S.I.I. per la gestione del servizio fognatura, secondo termini di legge e in base a quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta tra la presente Autorità e il gestore in data 24.03.11.

Le opere fognarie da realizzare sono costituite da sottoservizi interrati.

Si invita la vs. Amministrazione Comunale ad attuare le disposizioni contenute nella ns. nota prot. n. 281 del 01.03.11 e nella nota della Regione Marche prot. n. 99592 del 22.02.11, in merito al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura.

GESTIONE ACQUE METEORICHE

La gestione sostenibile delle acque meteoriche dovrà essere attuata con una serie di interventi che comportino la garanzia dei seguenti principi chiave della gestione integrata:

1) Il contenimento dei deflussi delle acque meteoriche.

Il progetto della lottizzazione dovrà prevedere le pavimentazioni permeabili per le aree esterne (cortili, spiazzi, stradine, strade d'accesso e parcheggi) e i tetti verdi per le superfici delle coperture.

2) Il recupero e l'utilizzo delle acque meteoriche.

La riduzione del consumo di acqua potabile dovrà essere attuata recuperando le acque meteoriche in opportune vasche per poter essere riutilizzate per altri scopi, quali l'irrigazione del verde, le cassette di risciacquo dei servizi igienici, il funzionamento delle lavatrici, la pulizia della casa e come acqua di raffreddamento.

3) L'infiltrazione delle acque meteoriche.

La progettazione di un eventuale impianto d'infiltrazione dovrà tener conto delle condizioni locali e dell'inquinamento delle acque meteoriche. Il suolo deve avere una permeabilità sufficiente. È necessario mantenere una distanza di sicurezza da edifici vicini aventi muri interrati non

Determinazione n. 370 del 24/02/2012

impermeabilizzati. Il dimensionamento dell'impianto d'infiltrazione dovrà avvenire secondo normative tecniche riconosciute.

Esistono diverse possibilità tecniche per realizzare impianti d'infiltrazione per acque meteoriche:

- a. impianti d'infiltrazione superficiale (superfici d'infiltrazione, fossi d'infiltrazione, bacini d'infiltrazione e bacini di ritenzione ed infiltrazione);
- b. impianti sotterranei d'infiltrazione (trincee d'infiltrazione e pozzi perdenti);
- c. sistemi combinati d'infiltrazione (fossi d'infiltrazione con trincea d'infiltrazione).

4) L'immissione delle acque meteoriche in acque superficiali.

L'immissione delle acque meteoriche nelle acque superficiali deve, in linea generale, essere limitata al caso delle acque meteoriche con un grado d'inquinamento considerevole. In tutti gli altri casi, l'immissione in acque superficiali deve avvenire solamente in casi eccezionali e alle seguenti condizioni:

- sono state considerate tutte le possibilità per contenere il deflusso di acque meteoriche;
- non è possibile il recupero e l'utilizzo delle acque meteoriche (ad es. per le acque meteoriche stradali);
- l'infiltrazione delle acque meteoriche non è realizzabile tecnicamente oppure non è sufficiente.

Seguendo questi principi si può ottenere un carico idraulico sensibilmente inferiore sulle reti fognarie e nel caso di nuove reti possono essere sufficienti fognature di dimensioni più ridotte.

GESTIONE ACQUE DI CANTIERE

Per quanto riguarda le acque di cantiere, durante le fasi di costruzione, dovranno essere predisposti idonei sistemi di contenimento al fine di evitare la dispersione sul suolo pubblico; tali acque saranno raccolte e pretrattate secondo le indicazioni degli Enti competenti prima di essere convogliate in pubblica fognatura.

Si ritiene che la variante non debba essere assoggettata a VAS, in quanto non sono stati evidenziati effetti negativi in merito al S.I.I..

La Scrivente dovrà essere convocata dalle Autorità competenti per il controllo dei progetti esecutivi, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni fornite.

Si comunica che eventuali interventi, verifiche e/o indagini inerenti al S.I.I., che si rendessero necessari nella procedura della variante, non saranno a carico dei costi del Piano d'Ambito.”

Determinazione n. 370 del 24/02/2012

5) Marche Multiservizi S.p.a., con nota prot. 1475 del 31/01/2012, pervenuta in data 07/02/2012 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 10705 del 17/02/2012, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ...si comunica che l’area risulta interposta tra la zona già urbanizzata e le limitrofe aree di previsione del Piano Attuativo di iniziativa privata P.A. 0.077/1 – P.A. 0.084/1 e Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica – PEEP – P.A. 0.084/2.

Trattandosi di intervento che comporta incremento di fabbisogno idrico e di carico inquinante, le eventuali opere necessarie per l’attivazione dell’area dovranno essere coordinate con quelle prescritte per le già citate aree di interesse urbanistico.”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

3. DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI

La proposta di variante in esame riguarda un’area sita nel Comune di Pesaro in località Borgo S.Maria, all’angolo tra la strada provinciale n. 423 Urbinate e via Gabbani, all’interno della quale insiste un fabbricato avente una SUL di circa 400 mq.

Il lotto oggetto di intervento risulta classificata dal vigente P.R.G. come zona omogenea B di completamento, sub-sistema R3 (a prevalenza residenziale), e tipologia di intervento consistente nella demolizione con ricostruzione secondo gli indici urbanistici corrispondenti alle quantità esistenti (3.0).

L’area di variante confina a sud ovest con una zona di espansione (PA 0.084) a prevalenza residenziale, mentre a nord est con il tessuto edilizio consolidato in parte a destinazione commerciale e in parte residenziale.

La modifica consiste nella trasformazione urbanistica del comparto mediante la previsione di un intervento unitario soggetto a concessione convenzionata (C.C. 0.373), ai sensi dell’art. 2.2.1.14 delle NTA del P.R.G. vigente, con modifica della destinazione d’uso (da prevalentemente residenziale a terziario) e incremento della potenzialità edificatoria.

La variante è costituita dalle seguenti previsioni:

- area adibita a verde pubblico alberato nella fascia nord del lotto, che costituisce una sorta di filtro tra il nuovo fabbricato, il parcheggio e l’infrastruttura viaria S.P. n. 423 Urbinate;
- area adibita a parcheggio pubblico localizzata tra la zona verde suddetta e la superficie edificabile;

Determinazione n. 370 del 24/02/2012

- area adibita all'edificabilità adiacente il suddetto parcheggio caratterizzato da una superficie netta realizzabile pari a 1000 mq per massimo 2 piani di altezza.

I raffronto fra i parametri urbanistici del vigente P.R.G. e della variante sono riassunti nella seguente tabella:

	Modalità di intervento	Classificazione	St	Pp	Vg	Sf	Sn	n. piani	Rc
PRG vigente	Intervento Diretto	B 3.0 R3	/	/	/	3256	Indici corrispondenti alle quantità esistenti		
Variante	Concessione Convenzionata 0.373	B R3 T	3186	1180	458	1548	1000	2	0.6

L'area in oggetto è caratterizzata da una amplificazione sismica media e da una vulnerabilità idrogeologica media.

La nuova destinazione risulta conforme al vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale in quanto comparto ricade in parte nella classe III (aree di tipo misto) ed in parte nella classe IV (area caratterizzata dalla presenza di intensi flussi di traffico provenienti dalla viabilità provinciale).

La proposta medesima si configura quale variante sostanziale, in quanto variano le destinazioni d'uso principali ed il carico urbanistico, pertanto ricade nei casi di cui all'art. 26 della Legge Regionale n.34/92 e s.m.i..

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Il rapporto preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la verifica di assoggettabilità in oggetto, ha illustrato in modo esaustivo i contenuti della variante fornendo le informazioni utili per presumere che livello di significatività degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione della nuova previsione urbanistica sia praticamente nullo rispetto alla situazione attuale.

La variante, rispetto alla previsione vigente, potrebbe addirittura migliorare gli effetti generati dall'attuazione degli interventi in quanto attraverso la modalità di intervento con Concessione Convenzionata viene garantita una quota di spazi pubblici a servizio della collettività. Inoltre, considerato il contesto nel quale risulta inserito il lotto, caratterizzato dalla presenza di un asse viabilistico ad alta intensità di traffico e da nuove previsioni di sviluppo a carattere prevalentemente residenziale, la destinazione terziaria prevista con la variante risulta più consona alle caratteristiche del luogo e consente di ampliare il mix funzionale della zona.

Determinazione n. 370 del 24/02/2012

L'incremento della edificabilità rispetto alla situazione attuale, di circa 600 mq, risulta assai modesto e ininfluenza dal punto di vista del carico urbanistico.

L'unico aspetto per il quale si ritiene di esprimere alcune osservazioni riguarda il progetto di suolo del parcheggio pubblico "Pp". Considerato l'elevato livello di traffico della confinante S.P. 423 urbinata si ritiene di prescrivere la realizzazione di un parcheggio alberato al fine di migliorare la qualità ambientale degli spazi urbani ed intensificare l'effetto di barriera vegetale della limitrofa area a verde pubblico.

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto dei pareri espressi dagli SCA, riportati al precedente paragrafo 2), questo ufficio **propone l'esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., condizionatamente all'accoglimento della prescrizione formulata nel precedente paragrafo 4), al fine di rendere compatibile l'attuazione della variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.**

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.'''

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I) **Di escludere**, ai sensi dell'art. 12 co. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al vigente PRG del Comune di PESARO indicata in oggetto, relativamente ad un'area sita tra la strada

Determinazione n. 370 del 24/02/2012

provinciale 423 e via Gabbani in località Borgo S. Maria, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto a condizione che sia ottemperata la prescrizione riportata al precedente paragrafo 4) del parere rif. prot. 93387/12 del 21/02/2012.

II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:

- a) Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2) del parere rif. prot. 93387/12 del 21/02/12, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
- b) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di PESARO, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.

IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
- A.S.U.R. n. 1 – Pesaro;
- A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
- Marche Multiservizi S.p.a..

V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.

VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

Determinazione n. 370 del 24/02/2012

VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/ed
R:\UZONE\urba\01-6-97\141URBA\1421VAS\11VAS\11PD10404.doc

Dirigente Servizio 4.1
F.to ARCH. BARTOLI MAURIZIO

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro,
